

Roma, 1 novembre 2000

A qualunque membro o servitore interessato ad avere un'opinione il più possibile informata obiettiva e non emotiva.

Lo Statuto non è che l'altra faccia di una medaglia di cui Linee Guida, Manuale, Concetti di servizio e autoaiuto sono l'interno, mentre l'esterno, come presenza legale nella società, è rappresentato da Atto Costitutivo e Statuto. Esso per la nostra spiritualità significa solo un 12° Passo verso gli apparati legali dello Stato. Tutto ciò che resta e possiamo fare vive tra di noi e nello spirito di portare il messaggio di recupero al dipendente che ancora sta soffrendo.

Cari membri della fratellanza, vi presentiamo questo lavoro collettivo pregandovi di leggerlo senza spaventarvi per l'argomento e la lunghezza, sperando che possa esservi utile se alcune cose qui contenute vi risultano nuove.

OGGETTO: Analisi del rapporto dei Fiduciari per la revisione dello Statuto. Spiegazioni, osservazioni, domande.

- spiegazione della differenza tra Atto Costitutivo, Statuto e Verbali d'Assemblea
- differenza tra Statuto e regolamenti
- cenni specifici ai vari articoli dello Statuto (regolamenti) che prevedono cambiamenti
- Linee guida e Manuale di servizio e loro autenticazione sul verbale
- riferimenti a Leggi del Codice Civile per le associazioni non lucrative

Quando un gruppo di persone decide di riunirsi per realizzare insieme qualcosa (ragione sociale o fine statuario, per esempio: "recupero dalla tossicodipendenza"), per legalizzare la nascente associazione si incontra davanti a un testimone autorevole, un pubblico Ufficiale: notaio o ufficio comunale apposito. Si compie così la loro prima volontà comune facendo un'assemblea dove essi decidono di volersi costituire in associazione (Atto Costitutivo). Questa è la loro prima assemblea il cui verbale viene redatto dal notaio su quel foglio chiamato Atto Costitutivo. All'Atto Costitutivo si allega lo Statuto che descrive i regolamenti, cioè le cariche, i tempi, le strutture, il patrimonio ecc. per come sono nella loro prima formulazione di partenza, relativa alla data dell'assemblea (data dell'Atto Costitutivo).

Dopodiché vengono comprati i verbali d'assemblea e il verbale contabile che sono composti da pagine numerate e timbrate una per una dal

pubblico ufficiale. I fogli sono stampati a righe, per cui non si può saltare alcuna pagina o alcun rigo quando vi si scrive sopra.

La seconda volta che l'assemblea si riunirà sarà ovviamente per cominciare a prendere le sue decisioni rispetto all'opera che si intende svolgere. Allora quel giorno il rapporto di ciò che viene detto o deciso in assemblea viene trascritto sulla pagina n. 1 del verbale dell'assemblea e così via di volta in volta. Per cui il verbale non è un semplice rapporto, ma un documento ufficiale sulle decisioni e regole che si avvicendano nella vita dell'associazione. Per un'associazione che già redige dei rapporti si tratta solo di trascriverli. Alla fine della scrittura va apposta la firma di almeno due responsabili in carica, usualmente il Coordinatore e il Tesoriere, e così via di volta in volta ad ogni assemblea. Quindi la pagina del verbale è un atto pubblico come una pagina dello Statuto e l'Atto Costitutivo.

Riassumendo: i regolamenti descritti nello Statuto rappresentano per noi la prima formulazione di linee guida. Queste, quindi i regolamenti, vengono modificate dall'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e notificate sul "rapporto" redatto dal segretario che diviene legale all'atto della sua trascrizione sul verbale e rimane l'unica autentica e legalmente espressa volontà dell'Assemblea. Si elimina così la necessità di cambiare o snellire il testo dello Statuto e perciò spendere un'ingente cifra da un notaio.

L'articolo n. 3 dello Statuto che dice al comma C: *"I verbali delle riunioni relativi alle modifiche del testo dello Statuto sono redatti da un notaio"* serve proprio a proteggere l'associazione anche nel futuro da questa ingenuità. Qui serve inoltre distinguere tra parti dello Statuto che riguardano e indicano la filosofia e i fini dell'Associazione (vedi passi, tradizioni e concetti di servizio) e quelle che riguardano i regolamenti di cui abbiamo sopra accennato. Le prime ovviamente immodificabili anche nel loro testo oltre che nel concetto, e le seconde invece plasmabili e ridiscutibili dalle assemblee con le eventuali modifiche ratificate sul verbale legale. Il fatto che lo Statuto rechi delle parti che appartengono anche alle Linee guida e Manuale di servizio soddisfa la necessità per l'articolo n. 14 del Codice Civile di indicare proprio sullo Statuto oltre i fini, le norme sull'ordinamento. Cioè indicazioni quanto più precise possibili sulle strutture tipiche di ciascuna associazione per, comma n. 1: *"la tutela giuridica della loro identità è affidata alla descrizione sullo Statuto della loro disciplina interna tale da distinguerle dalle altre che agiscono nello stesso settore (dipendenza)"*. Ecco dunque che il problema semmai è l'opposto dello "snellire" citato dai Fiduciari.

Consideriamo che il nostro Statuto essendo un atto pubblico è e deve essere a disposizione del pubblico. Sarà letto da impiegati di molte istituzioni burocratiche, private e mediche comprese Regioni e Ministeri, professionisti di qualunque settore, nuovi venuti, familiari e chi ci ospita, quindi può capitare in mano a chiunque. Ma soprattutto per la trasparenza e credibilità legali dovrà descriverci e identificarci efficacemente

te. Perciò contenere quanto più possibile serva a chiarire cosa vogliamo, chi e come siamo; come un nostro manifesto, un pezzo di letteratura, un opuscolo di Pubblica Informazione. Anche queste considerazioni sono in linea e spiegano l'esistenza dell'articolo 14.

NOTA: come vedete le associazioni come la nostra sono ampiamente regolamentate dal Codice Civile. Scusate, ma di nuovo circa la proposta dei Fiduciari: la parola "*autoaiuto*" non è prevista dalla legge e quindi va usata "*volontariato*" come reca il testo "*l'associazione ha carattere di volontariato*" dello Statuto vigente. Per la cronaca il nostro Statuto è stato fatto da professionisti, ed in più è stato spulciato per due anni da tutte le Aree che lo hanno a loro volta fatto vedere ai loro professionisti, e poi tutte le modifiche sono state raccolte e la versione finale rimandata di nuovo alle Aree che l'hanno letta, rimandata alla fonte e finalmente approvata dal CRISNA.

NOTA: il Coordinatore dell'epoca Stefano l'ha autenticata e quindi abbiamo avuto la Partita IVA (per avere la Partita IVA si presenta copia autentica e il numero è a nome di N.A.). Ad ogni passaggio ha corrisposto una riunione CRISNA, cioè tre anni di fatiche, viaggi e spese per il lavoro più democratico e in comune che la fratellanza abbia mai fatto. Questa è storia.

NOTA: nello Statuto precedente per l'art. 14 C.C. mancavano appunto le indicazioni delle cariche e delle loro funzioni, la descrizione della struttura di servizio, i comitati ad hoc e la voce "*finanze e patrimonio comune*" (come facciamo a regredire e togliere le nostre tipiche parole: "*non ci sono quote né alcunché da pagare per essere membri*" o che "*accettiamo lo spazio – struttura – dove si svolge la nostra attività purché non violi le tradizioni*" come vorrebbe la proposta dei Fiduciari? Addirittura manca qualsiasi cenno all'Anonimato!!!).

All'epoca (1995) fu un professionista a notare che in quello Statuto (che era già il secondo) vi erano queste mancanze. Credo sia chiaro che tra i professionisti non c'è niente di nuovo sotto il sole e che la vita e le difficoltà delle associazioni come la nostra sono ampiamente previste dal Codice e che uno Statuto specifico come il nostro (il terzo) vede più lontano e più tecnicamente di chiunque di noi non sia del settore. Siamo capaci di affidarci? O vogliamo rimangiarci la coda (il quarto)?

Ovviamente tutto quanto detto finora chiarifica la differenza tra il modificare i regolamenti, che per noi sono le stesse Linee guida e il Manuale di servizio, o invece il testo, cioè una parola, frase o punteggiatura sullo Statuto, che come testo può e deve rimanere così com'è, contrariamente a quanto affermato dal rapporto dei Fiduciari.

Passiamo adesso all'altro verbale che è quello della contabilità. Dal Codice Civile decreto legislativo art. 10 comma G: "*È obbligo redigere (cioè pubblicare sul verbale) una volta l'anno il bilancio o il rendiconto annuale*". Qui la legge prevede il solo rendiconto al posto del bilancio proprio per facilitare economicamente le associazioni no-profit (e anche il lavoro del tesoriere). Il rapporto dei Fiduciari invece cita testualmente: "... im-

mediati obblighi amministrativi dovrebbero essere svolti da un professionista... questo aspetto, finora trascurato, pur comportando costi annuali consistenti (dai 2 ai 4 milioni), è condizione necessaria per il corretto funzionamento dell'Associazione". Non si capisce da quale legge abbiano preso questa affermazione né a cosa si riferiscano i 2-4 milioni, e perché dicano "aspetto fino ad oggi trascurato" e quale "corretto funzionamento". Forse è il costo di un commercialista per il "bilancio" (sic)? Ma come facciamo a diffondere e far votare un rapporto che scopriamo ingenuo e privo di sufficienti spiegazioni e per giunta frutto di un processo che non parte da una mozione o coscienza di Area?

Riteniamo: sullo Statuto al capitolo 6 de "La Conferenza del Comitato di Servizio Regione Italia Narcotici Anonimi", comma C: costituzione e deliberazione della Conferenza, rigo 8: "... *Quelli (i verbali) relativi alle modifiche del testo (non delle Linee guida, sic) dello Statuto (quindi non i regolamenti – linee guida)... sono redatti da un notaio".*

A questo punto avendo capito la distinzione tra testo dello Statuto e regolamenti, dobbiamo pensare che i Fiduciari non l'abbiano presa in esame. Il rapporto dei Fiduciari infatti reca: "... *presentiamo il risultato della revisione dello Statuto che consiste essenzialmente nello snellimento (sic) dello Statuto limitandolo all'essenziale (sic) e rimandando alle Linee guida e al Manuale di servizio per i dettagli (!?!) organizzativi e procedurali (sic). Il beneficio che ne consegue è di ridurre la necessità di rivolgersi ad un notaio per qualsiasi modifica il CRISNA decidesse di apportare in futuro*". Ma se le Linee guida sono i regolamenti, e se i regolamenti possono essere cambiati dal verbale!

Di nuovi ripetiamo che per "*modifiche del testo dello Statuto*" si intende la volontà dell'Associazione che una virgola, una parola o un periodo vengano aboliti o sostituiti da altre parole o da altra punteggiatura e il cambiamento rimanga scritto sullo Statuto, come riferimento fisso. Ovviamente vi sono punti che fanno riferimento allo scopo dell'Associazione, ai Passi e alle Tradizioni: quelli sì che sono immodificabili, in quanto cambiandoli l'Associazione modificherebbe il suo spirito e non sarebbe più quella! Certo, solo un notaio potrebbe ratificare questi drastici cambiamenti, se rappresentassero una deviazione dell'Associazione. Ma il comma è lì per evitare proprio questa eventualità, per creare una difficoltà e una non convenienza economica alla manipolazione, e difende lo spirito dell'Associazione privi di esperienza, dai famosi *diaconi sanguinanti* (come minimo eccesso di zelo e volontà compulsiva di servire). Al contrario, le parti che la bozza dei Fiduciari elimina indicano proprio i regolamenti (non il testo), cioè: organi di servizio del gruppo, cariche, durata delle cariche, comitati, aree, anonimato, gratuità del messaggio, cioè parti di Linee guida e Manuali di servizio. "*Dettagli*"?

E allora? Allora a questo punto se le Linee guida e il Manuale di servizio sono essi stessi regolamenti, da qualche parte dovranno risultare esse stesse uniche e autentiche, se no cosa sono? Chi le conosce? Dove so-

no? Dove stanno scritte? Quante versioni ce ne sono? C'è una versione approvata scritta sul verbale autenticato? Esse abbisognano proprio di una versione unificata e verbalizzata da cui partire, poiché le loro variazioni nel tempo dovranno sempre essere scritte sui verbali! Anche per questo aspetto, oltre all'articolo 14 del Codice Civile, non basta, come hanno fatto i Fiduciari nella loro bozza, scrivere genericamente sullo Statuto che l'organizzazione e il funzionamento del gruppo sono regolamentati dal Manuale di servizio e dalle Linee guida.

In poche parole: a che serve toglierle dallo Statuto se poi si devono trascrivere sui verbali e le loro variazioni comunque sui verbali vanno scritte? Non vi sembra una contraddizione? A che serve togliere parti di regolamenti dallo Statuto se trattandosi di regolamenti e non di testo dello Statuto possono essere cambiati e fermati sui verbali?

Ma a tutto questo discorso si aggiunge un'eventualità molto più seria. Già abbiamo citato la differenza tra Atto Costitutivo e Statuto: l'Atto Costitutivo come prima assemblea storica dell'Associazione, e lo Statuto come specificazione dei fini e scopi dell'Associazione e dei regolamenti nella loro prima formulazione. Al rigo 8 il rapporto dei Fiduciari in questione dice: *“Per quanto riguarda la stesura dell'Atto Costitutivo...”* si vuole sottolineare che in contraddizione delle righe 1 e 2 *“... come affidatoci dal CRISNA presentiamo il risultato della revisione dello Statuto...”* si parla del solo Statuto quindi, e non dell'Atto Costitutivo. Si può notare che l'incarico di revisione riguardava lo Statuto e non l'Atto Costitutivo.

L'Atto Costitutivo, per intenderci, può paragonarsi alla Costituzione italiana. Il Parlamento può cambiare gli articoli della Costituzione, ma chi volesse annullare la Costituzione sarebbe accusato di sovversione, un atto di tradimento considerato alla stregua di un atto di guerra. Non riconoscere più la legittimità di un costituirsi ufficiale di una volontà comune: lo Stato. Questo per illustrare che sempre le piccole strutture di una democrazia sono a immagine e somiglianza di quelle più grosse.

Attenzione: rifare un Atto Costitutivo vuole dire rifondare a ripartire con un'altra associazione. Ciò prevede prima lo scioglimento dell'Associazione (dal decreto legge 4 dicembre 1967 n. 460), guarda caso redatto sul verbale (potenza del verbale!), e poi l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre no-profit, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In sintesi: N.A. va sciolta, l'intero patrimonio va donato (comprese le tesorerie e tutta la letteratura con tutti gli opuscoli, di tutti i gruppi, agende, penne e candeline) e in più la prossima Associazione non potrà più avere né la sigla N.A. né il nome Narcotici Anonimi, né la dicitura “italiana”, e non basterà cambiare l'ordine di queste parole!

Davanti a questo panorama spaventoso e desolato per fortuna ci viene in soccorso il nostro Statuto che con prudente saggezza e professionalità

tà contiene due articoli inequivocabili. Il loro significato alla luce di quanto abbiamo fin qui esposto ora può sembrare a tutti più chiaro:

– ART. 6) comma D: COMPITI DELLA CONFERENZA, punto 6:
“Deliberare sulle proposte di modifica di attuazione dello Statuto”

– ART. 10) NORME FINALI E GENERALI:

“Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dei Fiduciari e della Conferenza del CRISNA. I regolamenti si intenderanno adottati qualora vengano approvati con le maggioranze stabilite per le riunioni”.

E trascritti sui verbali, ripetiamo noi.

Ciao a tutti con amore al servizio della responsabilità